

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



La Spiegazione del Consolato del mare di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi

Nel 1979 ho pubblicato nella rivista «Materiali per una storia della cultura giuridica raccolti da Giovanni Tarello» un profilo biografico e scientifico del giurista genovese Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi e, nella circostanza, ho anche proposto alcune riflessioni su una delle sue opere più famose intitolata *Il Consolato del Mare colla spiegazione di Giuseppe Maria Casaregi Auditore di Ruota e Consigliere di Giustizia di S.A.R. il Granduca di Toscana*. L'opera, stampata per la prima volta a Firenze nel 1719, fu più volte ristampata (Lucca 1720, Venezia 1737, Livorno 1738, Venezia 1802, Torino 1911) e fu compresa nell'*Opera omnia* pubblicata in tre tomi, ancora a Venezia, nel 1740 a cura del fratello dell'autore – Giovanni Bartolomeo – e del giurista Gian Francesco Brandi¹.

Nato a Genova nel 1670 e nutrito della cultura mercantile della sua città, Casaregi deve la sua fama soprattutto all'opera *Discursus legales de commercio* che ha avuto numerose edizioni e che ha raccolto il frutto della

* Pubbl. in *Tradizione giuridico-marittima del Mediterraneo tra storia e attualità*, Atti del Convegno internazionale di studi storici di diritto marittimo medievale, Napoli-Amalfi, 23-25 settembre 2004, a cura di P. ALBERINI, S. CORRIERI, G. MANZARI, Roma 2006, pp. 213-229; anche in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXXVI/1, (2006), pp. 15-27.

¹ *Il Consolato del Mare colla spiegazione di Giuseppe Maria Casaregi Auditore di Ruota e Consigliere di Giustizia di S.A.R. il Granduca di Toscana*, in JOSEPHI LAURENTII MARIAE DE CASAREGIS, *Opera omnia cum additionibus*, III, Venetiis MDCCXL, pp. 103-223. Si veda V. PIERGIOVANNI, *Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, Appunti per una biografia*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», IX/2 (1979), pp. 289-326. Numerosi importanti contributi sono provenuti dalla storiografia spagnola per la quale si rimanda a A. IGLESIAS FERREIRÓS, *Il Libro del Consolato del Mare*, in «Rivista Internazionale di diritto comune», 6 (1995), pp. 81-125, *Il Libro del Consolato del Mare. Appendice, Ibidem*, 7 (1996), pp. 307-369 ed alla relazione congressuale *Tradición jurídica ibérica de derecho marítimo*, in *Tradizione giuridico-marittima del Mediterraneo cit.*, pp. 83-88. Si veda, da ultimo, G. CORRIERI, *Il Consolato del mare. La tradizione giuridico-marittima del Mediterraneo attraverso un'edizione italiana del 1584 del testo originale catalano del 1484*, Roma 2005.

sua lunga attività di avvocato a Genova e di giudice della Rota di Siena e di Firenze; in quest'ultima città Casaregi ha terminato la sua carriera di giurista come Consigliere di giustizia del Granduca²: i *Discursus* contengono in misura predominante i suoi pareri legali e alcune sentenze della Rota fiorentina di cui egli è stato estensore, ma riportano anche decisioni di altri tribunali e pareri di vari autori. Pur in carenza di una visione sistematica o di una successione cronologica, l'elemento di omogeneità è dato dalla assoluta prevalenza e centralità di temi mercantili. Il fine dichiarato è di rendere disponibili materiali utili per la pratica forense ed il quadro predisposto, sia pure frammentario, è fondamentale per il futuro sviluppo della dottrina commercialistica soprattutto in materia di cambi (che Casaregi tratta senza falsi moralismi), di assicurazioni e di girata cambiaria. L'attenzione per il commercio marittimo è preponderante e mette a frutto le esperienze maturate in due grandi empori commerciali come Genova e Livorno.

Alla grande conoscenza della pratica mercantile Casaregi unisce una cultura commercialistica aggiornata con la dottrina francese, tedesca e soprattutto olandese (ha, tra l'altro, pubblicato e commentato il trattato sulle avarie di Quintin Weytsen, anch'esso inserito nella sua *Opera omnia*³). Il contributo scientifico di Casaregi si risolve in una decisiva spinta al processo di completa secolarizzazione del diritto commerciale, con il rifiuto sostanziale delle implicazioni morali, anche se temperato esteriormente dall'ossequio per le prescrizioni canoniche. Fondamentale si rivela il suo apporto al processo, già in atto, di progressiva autonomia dello *ius mercatorum*, rispetto agli altri settori del diritto privato e processuale: le specificità emergono soprattutto con il rilievo concesso all'equità, alla buona fede ed a particolari prassi negoziali e processuali⁴.

La capacità di integrare dottrina e pratica da parte di Casaregi ha colpito un famoso marittimista napoletano, Michele de Jorio, compilatore settecentesco di un ricco e complesso testo di codice marittimo. Egli scrive:

² V. PIERGIOVANNI, *Dottrina cit.*, pp. 316-327.

³ QUINTINI WEITSEN *Tractatus de avariis cum observationibus Simonis a Leeuwen et Matthaei De Vicq in novam Methodum ad faciliorem usum ab eodem Joseph Maria De Casaregis accomodatus*, in J.L.M. DE CASAREGIS, *Opera cit.*, III, pp. 3-30.

⁴ V. PIERGIOVANNI, *Dottrina cit.*, p. 326.

«Chi vuol essere però pienamente soddisfatto della materia forense, e trovarsi pronto alla decisione di tutt'i casi, che giornalmente occorrono, legga l'opere di Casaregis, Giureconsulto Genovese morto nel 1737, opere, che cominciate a stamparsi sotto gli occhi dell'Autore, finalmente comparvero in tre tomi in foglio nel 1740 in Venezia. La materia dell'Assicurazioni delle navi, de' noli, de' getti, delle avarie, o sia delle contribuzioni, delle prede, e de' cambi marittimi, vi è ben trattata, e con tutta la cognizione. Chi ama la pratica di tali cose, legga, e rilegga quest'opera, che se ne troverà assai contento, e sulla mia parola potrà fare una luminosa comparsa, o nella difesa, o nella giudicatura delle cause marittime »⁵.

De Jorio coglie con esattezza le caratteristiche della personalità scientifica di Casaregi che coniuga la completezza dottrinale con la capacità di calarsi nella pratica dei problemi legati alla navigazione ed al commercio marittimo, ma nel suo invito rivolto ai neofiti che si accostano alla materia si coglie anche l'apprezzamento per una funzione quasi didattica degli scritti del giurista genovese.

È proprio questo spirito, che definirei di servizio nei confronti della comunità degli utenti, che fa comprendere lo scopo ed il significato della 'Spiegazione' al *Consolato*, opera certo singolare o forse unica all'interno del panorama della letteratura giuridica, per la cui definizione e collocazione all'interno della letteratura commercial-marittimistica occorre abbandonare i consueti metri di valutazione.

È significativo ai fini dell'inquadramento tipologico dello scritto, che le note e le citazioni dottrinali apposte da Casaregi ai capitoli del *Consolato del mare*, nella loro brevità ed essenzialità, non siano certo momento di sfoggio di conoscenze ma piuttosto la testimonianza di una scelta di metodo dell'autore che ritiene non necessaria la confezione di un complesso coerente ed organico di riferimenti. Non si tratta, quindi, di un completo tessuto di citazioni ma piuttosto di essenziali e concisi riferimenti a legislazione e dottrina: nella 'Spiegazione', infatti, l'intervento dell'autore appare più che altro rivolto a risolvere problemi di chiarezza lessicale e a dare, quindi, al testo italiano intellegibilità e logica concettuale.

Si tratta di una scelta tematica ed ideologica che non è certo riduttiva o limitativa. Nel corso della « Dichiarazione necessaria dell'opera a chiunque legge » – cioè la presentazione dell'opera al lettore, che, contrariamente a gran

⁵ C.M. MOSCHETTI, *Il Codice marittimo del 1781 di Michele De Jorio per il Regno di Napoli. Introduzione e testo annotato*, Napoli 1979, p. 451.

parte delle introduzioni correnti, è molto precisa ed incisiva – l'autore spiega gli scopi che si è prefisso ed approfitta di questa circostanza per rifondere e ribadire, come vedremo, quanto aveva già avuto modo di esporre in alcuni *discursus*.

Proprio da questa 'dichiarazione' emerge che il primo approccio di Casaregi alle tematiche del *Consolato* è personale e legato sia alla sua formazione sia alla attività professionale:

« Da che io cominciai con qualche applicazione maggiore a darmi allo studio delle materie mercantili, e marittime, le quali da una parte per la vastità, e varietà loro, e dall'altra per la rarità degli Autori, che di esse finora, particolarmente nella nostra Italia, hanno trattato, secondochè a me pareva, di più profondo, ed esatto esame abbisognavano, mi cadde tosto in pensiero di unire a' miei discorsi di commercio una chiara, e puntuale non meno, che succinta spiegazione del celebre Consolato del mare »⁶.

Casaregi racconta che nel corso del suo processo formativo di giurista specializzato in materie commerciali e marittime ha avuto modo, quindi, di notare una lacuna nell'approfondimento dottrinale di tali discipline, soprattutto in Italia. È un giudizio negativo che, a ben vedere, ha riguardo soprattutto alla scienza marittimistica, il cui baricentro culturale è ormai spostato sui grandi temi del diritto pubblico e, geograficamente, nell'Europa nord-occidentale⁷. Ad una operazione di recupero di centralità culturale nel diritto marittimo del mondo mediterraneo contribuirà certo l'opera dello stesso Casaregi ma forse in misura maggiore quella di Azuni⁸.

Torniamo alle parole di Casaregi ed alla sua ricostruzione della nascita dell'idea di spiegare il *Consolato del mare*:

« A così plausibile insieme ed utile impresa mi confortavano di continuo a dar opera diversi Amici, e tutti coloro, i quali per proprio uso, e giovamento avean vaghezza di giu-

⁶ *Il Consolato del Mare colla spiegazione di Giuseppe Maria Casaregi* cit., p. 97.

⁷ H. POLHMANN, *Die quellen des Handelsrechts*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neuen europäischen Privatrechtsgeschichte*, I, *Mittelalter (1100-1500)*, *Die gelehrten Rechte und die Gesetzgebung*, a cura di H. COING, München 1973, pp. 801-834; K.O. SCHERNER, *Die Wissenschaft des Handelsrechts*, *Ibidem*, II/1, *Neuere Zeit (1500-1800)*, *Das Zeitalter des gemeinen Rechts, Wissenschaft*, München 1977, pp. 797-997; H. HILAIRE, *Introduction historique au droit commercial*, Paris 1986; V. PIERGIOVANNI, *Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno*, in *Digesto*, IV, Torino 1989⁴, pp. 333-345.

⁸ Su Azuni si veda L. BERLINGUER, *Domenico Alberto Azuni giurista e politico (1749-1827)*, Milano 1966.

gnere alla cognizione più sicura, ed ingenua di alcuni oscuri, ed intralciati capitoli del sopraddetto libro. Quando finì di farmi risolvere ad imprendere sì noiosa, e dura fatica il vedere, (mentre in Genova mia Patria ancor dimorava in qualità di Avvocato, prima che all'alto onor mi chiamasse di suo Auditore, e Consigliere di Giustizia nella Ruota di Siena, e poco dopo di Firenze, la reale beneficenza del Serenissimo Gran Duca mio Signor Clementissimo) il vedere, dico, da alcuni Procuratori e Causidici, non molto intendenti delle cose alla mercatura spettanti, nel Magistrato de' Conservatori del mare di quella Città, adulterato frequentemente, e dirò così, straziato lo schietto sentimento di alcuni de' mentovati Capitoli, come de' gli oracoli si costuma, ciascuno facendola da Indovino, ed in quella parte traendoli, che più gli torna, con notabile pregiudizio, di troppo creduli, ed inesperti Clientoli »⁹.

Le affermazioni di Casaregi nel ricostruire le motivazioni che lo hanno spinto ad un intervento sul testo del *Consolato del mare* richiamano l'importanza dei tribunali specializzati in materia commerciale e marittima e la loro funzione sia nella formazione dei giuristi sia nella chiarificazione ed approfondimento tecnico della peculiarità presenti nelle singole discipline. Il richiamo al tribunale genovese dei Conservatori del mare, che già Targa aveva esaltato¹⁰, è solo un esempio dello sviluppo generalizzato di tali magistrature e la stessa Rota civile della stessa città ha finito anch'essa per specializzarsi in materie mercantili¹¹.

Nel medesimo contesto Casaregi non manca di ricordare le sue preoccupazioni, già altre volte estrinsecate, sul modesto livello di eticità e di deontologia degli avvocati della sua epoca¹².

Il secondo tipo di approccio alle tematiche del testo del *Consolato* è insieme di carattere storico e contenutistico:

« ... Ora l'importanza, e necessità di questo libro non è d'uopo che io stia qui al presente ad amplificare, mentre da se stesso può conoscerla ciascheduno, purché consideri da esso prendere in gran parte il suo regolamento tutta quella vasta quantità di Mondo, che al mare commette se stesso, e le cose sue. Basti il dire, che appena fu egli in quella lor lin-

⁹ *Il Consolato del Mare colla spiegazione di Giuseppe Maria Casaregi* cit., p. 105.

¹⁰ M.G. MERELLO ALTEA, *Carlo Targa giurista genovese del secolo XVII*, I, *La vita e le opere*, Milano 1967, p.118 e sgg.

¹¹ V. PIERGIOVANNI, *The Rise of the Genoese Civil rota in the XVth Century: the "Decisiones de mercatura" Concerning Insurance*, in *The Courts and the Development of Commercial Law*, cura di V. PIERGIOVANNI, Berlin 1987 (Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History, 2), pp. 23-38.

¹² *Id.*, *Dottrina* cit., pp. 305-306.

gua per ordine degli antichi Re d'Aragona compilato la prima volta, che, come fondamento, e norma della contrattazione marittima, abbracciato venne tra pochi anni da tutte le Nazioni d'Europa più esercitate nel traffico, nel suo proprio idioma chiascheduno trasportandolo, e di mano in mano poi per più d'otto secoli seguito fino a' di nostri, ne' quali in vigore eziandio si mantiene generalmente ... »¹³.

Dalle parole di Casaregi emergono due tematiche centrali nell'evoluzione e nella circolazione del testo del *Consolato*, la prima legata al sistema delle fonti del diritto in cui il medesimo testo va a prendere posizione, e la seconda alla lingua in cui la normativa è stata originariamente scritta.

In primo luogo egli rileva l'importanza della legislazione marittima e sottintende che la necessità della conoscenza della stessa si fonda, in misura preponderante, sull'essere stato ed essere 'diritto vigente': la lunga durata è garanzia di buona qualità normativa. Una controprova di tale affermazione è fornita ed attestata, altresì, dall'essere stata oggetto di operazioni di traduzione in lingue diverse.

A tale affermazione dell'autore è opportuno collegare il discorso più complesso relativo ai rapporti del *Consolato* con il diritto romano. Ribadendo la centralità del tema di vigenza di questo testo, si può rilevare che già in un precedente *discursus* Casaregi ha ribadito che la normativa è osservata da molte nazioni al pari della legge per eccellenza, cioè il diritto romano. L'equiparazione diviene efficace anche dottrinalmente nel momento in cui Casaregi pone al centro del suo sistema concettuale ed operativo il tema della *generalis consuetudo*, molto presente nelle dottrina a lui precedente e coeva e ancora attualmente discussa in storiografia¹⁴:

« ... juxta omnino claram dispositionem Consulatus Maris ...qui in iis materiis maritimis debet inviolabiliter attendi, uti universalis consuetudo non minus legis vigorem in se habens, communiter apud omnes Provincias, et Nationes recepta ... »¹⁵.

Casaregi basa il suo tentativo di armonizzare i due sistemi normativi su una tradizione documentaria che egli trova attestata nei testi a stampa del *Consolato* di cui dispone. Appena di seguito alla sua introduzione per i let-

¹³ *Il Consolato del Mare colla spiegazione di Giuseppe Maria Casaregi* cit., p. 105.

¹⁴ V. PIERGIOVANNI, *Genoese Civil Rota and mercantile customary law*, in *From lex mercatoria to commercial law*, a cura di V. PIERGIOVANNI, Berlin 2005 (Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History, 24), pp. 191-206.

¹⁵ J.L.M. DE CASAREGIS, *Discursus legales de commercio*, in *Opera* cit., I, disc. XIX, p. 51.

tori, e prima dell'indice dei capitoli, egli inserisce una pagina che De Iorio definisce « Prefazione » come vedremo, così intitolata: *Ove e quando furono concessi li presenti capitoli ed ordinazioni*. Segue, in ordine cronologico, un elenco di località e le date di accettazione del testo, ad incominciare da Roma che « l'anno d'incarnazione di Cristo 1075, a Cal. Di Marzo fur concessi in Roma in San Gio. Laterano, e giurati dà Romani d'osservargli sempre ». Seguono altre città sino a Maiorca nel 1270 a comprendere sostanzialmente tutto il Mediterraneo occidentale ed orientale e la Alamania.

Gli editori e la storiografia, ad iniziare da De Jorio e soprattutto Par-dessus¹⁶, hanno dimostrato la falsità del documento edito insieme ai capitoli del *Consolato*, ma Casaregi già in altra parte della sua opera non sospetta della falsificazione e addirittura elabora una specifica gerarchia di fonti basata su tale documento:

« ... Huiusmodi consuetudo non est in Gallia minusque eam Januae esse probari potest, ubi sunt inviolabiliter servandae leges illius Reipublicae, quibus sunt adnumerandae etiam Maritimae constitutiones, quae dicuntur Consulatus Maris, cum fuerint ab eadem receptae anno 1186 atque iurejurando probatae, et iis deficientibus, Jus Commune Romanorum, in quo et ipse Consulatus quoque comprehenditur, cum a Romanis iurejurando receptus fuerit anno 1075, quare si lex aliqua in corpore Juris Romani contenta Consulatus contraria esset, semper esset ei Consulatus tamquam posteriore loco a Romanis iurejurando receptus, praeferendus ... »¹⁷.

La supposta formale accettazione del *Consolato*, con la speciosa motivazione di estensione di validità prodotto dal giuramento del popolo romano, induce l'effetto di equiparare i suddetti testi pattizi alla normativa di diritto proprio con la conseguenza di farla prevalere, in caso di contrasto, su quella di diritto romano. La falsità del documento non ha conseguenze relativamente alla circolazione ed al valore giuridicamente incontestato del *Consolato*. Come ha ben riassunto già Pertile,

« A poco a poco il Consolato venne accolto da tutte le nazioni cristiane del Mediterraneo, onde diventò il diritto universale di questo mare e delle sue coste fin nella Tauride. Questo fatto incontestabile si è concretato in uno scritto in cui venne esposta una serie di date, che vorrebbero essere gli anni nei quali i capi o rappresentanti delle singole na-

¹⁶ C.M. MOSCHETTI, *Il Codice marittimo* cit., pp. 366-367; J.M. PARDESSUS, *Collection de lois maritimes antérieures au XVIII^e siècle*, II, Paris 1831, p. 4 e sgg.; G. SALVIOLI, *Consolato di mare*, in *Il Digesto italiano*, VIII/2, Torino 1895-1898, pp. 381-382.

¹⁷ J.L.M. DE CASAREGIS, *Discursus legales* cit., disc. CXXI, p. 2.

zioni accettarono questo codice e s'obbligarono d'osservarlo, la qual cosa avrebbero fatto per primi i cittadini di Roma il 1° marzo 1075. Ma tali sono le inverosimiglianze e gli errori del suddetto documento, che è impossibile prestargli fede »¹⁸.

La scelta della lingua aragonese per l'originario testo del del *Consolato*, sostenuta da Casaregi, viene fortemente contestata dal napoletano De Jorio. Questo autore ritiene che

« Il Casaregi nella sua dichiarazione al Lettore, quando intraprende a spiegare il Consolato, ha per certo, che la prima volta questo libro fu compilato dagli Antichi Re d'Aragona nella loro lingua, e che fra pochi anni fu abbracciato da tutte le Nazioni di Europa più esercitate nel Traffico, trasportandolo ognuno nel suo proprio idioma. Dovea egli, perché scriveva in questo secolo, in cui si fa tanto conto della critica, darci sicurtà di un fatto così antico, e di otto secoli indietro, secondo lui stesso, col nominare qualche Autore contemporaneo, che lo avvalorasse. Almeno si fosse protestato contro alla Prefazione, la quale sarebbe contraria alla sua opinione. Niente ivi si dice di Aragona, e solamente nell'anno 1270 si fanno concedere questi capitoli in Majorica dal Re Giacono di Aragona, quando tutti gli altri popoli già li avevano accettati. Poteano è vero, esser conosciuti in Aragona molto tempo prima, e poi si potevano far riconoscere in Majorica dopo qualche tempo. Ma non mi pare, che la Prefazione dovea tacere per tanto tempo il nome di Aragona, quando queste leggi fossero state la prima volta compilate in quel Regno. Nelle prime edizioni Italiane però si dice, che questo libro fosse nuovamente tradotto dall'idioma Spagnolo, il che, o dinota più traduzioni, o altro, sempre fa vedere, che questo si sia scritto prima in quella lingua, e poi nella nostra. Stefano Cleirac lo dice composto in linguaggio Catalano. Vinio però nelle note a Peckio, Ducange, ed Eineccio quando lo citano, lo citano sempre in Italiano. E questo mi fa conchiudere, che la prima edizione di questo libro fosse stata in lingua Spagnuola, che subito fu tradotto in Italiano, e che essendosi disperso l'originale, la traduzione Italiana dee riconoscersi per tale, e così si può intendere chi lo dice composto nella lingua Spagnuola, e chi lo cita nell'Italiana »¹⁹.

La ricostruzione che De Jorio ha operato non apporta alcun elemento storico o filologico a sostegno ed è tutt'al più una conferma della circolazione anche della traduzione italiana del *Consolato*, come ha già rilevato Pardessus²⁰, ma non dimostra certo che il testo sia stato originariamente scritto in italiano.

¹⁸ A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, II/II, Torino 1898², p. 108.

¹⁹ C.M. MOSCHETTI, *Il codice marittimo* cit., pp. 376-377.

²⁰ J.M. PARDESSUS, *Collection* cit., p. 41.

Come Casaregi dirà poco dopo, sempre nella ‘Presentazione’, chi voglia chiarezza può sempre « ricorrere al fonte, che è il Consolato di Aragona o alle traduzioni più diligenti di esso fatte dipoi in altri linguaggi »: questo riferimento è nel contesto di una lunga ed articolata esposizione dei temi relativi alle scelte operate dall’autore come editore del testo e della connessa ‘Spiegazione’.

« ... Ma quanto per un verso viene egli ad essere considerabile per le savie ordinazioni, che in se contiene, altrettanto dispregievole comparisce per l’altro, attesa l’idiotaggine, e confusione, con cui vengon esse disposte. Certamente in leggendo il Testo rimarrà chicchessia di leggieri persuaso della difficoltà, e degl’imbarazzi incontrati nell’operare. Conciosiacché per lo più si veggono i sensi, per un certo strano, e scompigliato ravvolgimento di parole, tanto scommessi, e per così dire, erranti, che a colpirlne il vero significato vi abbia voluto una ben profonda, e dirò quasi etica specolazione. Senza che talora le disposizioni di un Capitolo a quelle di un altro contrarie si trovano, o repugnanti: Per non far menzione delle assai spesse, e stucchevoli ripetizioni di cose già dette, e fermate, e di molte altre del tutto inutili, e per poco ridicolose, le quali ad altro non servono, che ad annebbiare, e confondere l’intelletto dell’impaziente Lettore. A così cattiva derrata una più infelice giunta vi hanno accoppiata poi e il Traduttore nella nostra volgar lingua, nel tempo forse allora di sua minoranza, recandolo, e i trascurati stampatori con di molte scorrezioni sfornando il libro, come agevolmente veder si può: dove lasciando o virgole, o punti, dove, e ben sovente, aggiugnendone, o fuor di luogo collocandone; e oltre a ciò scambiando assai parole, e alcune togliendone via, fino all’intere linee, con tanta alterazione di varj Capitoli, che è gran pena spesse fiato il voler di essi trar senso, che bene stia; onde non più umano discorso, ma un casuale accozzamento di termini, che a nulla mirino, alcuni talvolta credendolo, per ben giusta disperazione l’hanno quasi trasandato, e dismesso, qual cosa inutile, con ricorrere semplicemente nelle occorrenti controversie all’uso, qualunque egli si sia, di mano in mano introdotto »²¹.

Esiste certamente nel mondo mercantile la consuetudine – « l’uso qualunque egli sia, di mano in mano introdotto » – che può colmare le lacune e risolvere i problemi causati anche dalle distorsioni provenienti da una scorretta trasmissione dei testi, ma è su questi che, secondo Casaregi, occorre intervenire anche per ripristinare una corretta dialettica tra le fonti del diritto e per adeguarle ai tempi.

I temi dell’ammodernamento e della razionalizzazione della fonte esaminata inducono a ripensare la posizione del giurista genovese anche in relazione ai fondamentali mutamenti a cui la cultura giuridica è sottoposta già nella prima metà del XVIII secolo. Se, come affermato dallo stesso Casaregi,

²¹ *Il Consolato del Mare colla spiegazione di Giuseppe Maria Casaregi* cit., pp. 97-98.

la ‘Spiegazione’ del *Consolato* è stata pensata mentre egli era ancora a Genova a svolgere la professione di avvocato, la ‘Presentazione’ alla edizione delle sue opere è scritta in Toscana cioè nel granducato che è al momento un laboratorio di idee riformatrici. Sarà certamente casuale – ma l’accostamento appare suggestivamente gravido di riflessioni – che qualche anno più tardi il granduca chiederà a Pompeo Neri un progetto di ristrutturazione delle fonti giuridiche toscane e il giurista non dimenticherà nell’elenco proprio il *Consolato del mare*²².

Certo ancora più casuale ma egualmente suggestiva appare la circostanza che Casaregi si proponga, con terminologia illuminista, un portatore di luce contro le tenebre del passato:

«Or ecco finalmente, savio e benigno Lettore, ridotta l’opera a quel segno, che per me si è potuto il migliore; e se troverai, che al mio desiderio non sempre abbia corrisposto l’effetto, di amorevol compatimento potrà farmi degno il merito dell’esser io stato il primo, dopo tanto tempo, a tentare di dar qualche luce alla tenebrosa, e per dir così, indigesta dettatura de’ semplici uomini di quella età inlitterata, ed incolta »²³.

Sempre seguendo questo filone interpretativo si potrebbe ritenere che non siano meno significative, sempre nel senso di accostamento ai canoni di certezza e di facile reperibilità delle norme, caratteristiche delle ricompilazioni legislative di questo periodo²⁴, le ulteriori osservazioni di Casaregi:

«Perché poi più profittevole fosse l’uso di tutta l’opera, ho formato, e posto alla fine di essa un copioso alfabetico Indice delle materie, che per entro al Consolato vengono esposte, così ravviluppate però, e fuor d’ordine, che sovente in un Capitolo solo disposte vengono tre, o quattro, e più cose fra di loro differenti, e sconnesse; Tanto che senza l’aiuto di chi altrui in qualche modo le additi, e distingue, resta quasi che impossibile il ripescarle »²⁵.

È ancora da notare che a questo indice, che chiude l’opera, Casaregi ne premette un altro di alcuni termini di navigazione meno noti, sparsi per dentro al *Consolato*, e in esso spiegati.

²² G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, I, *Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna 1976, p. 212.

²³ *Il Consolato del Mare colla spiegazione di Giuseppe Maria Casaregi* cit., p. 106.

²⁴ G. TARELLO, *Storia della cultura* cit., p. 43 e sgg.

²⁵ *Il Consolato del Mare colla spiegazione di Giuseppe Maria Casaregi* cit., p. 98.

Anche le operazioni suddette, più che allinearsi a canoni di innovazione normativa che allora si iniziava a testare, sembrano rientrare nell'intento quasi didattico e semplificatorio rispetto agli eccessi editoriali del passato che anima l'autore e che avrà modo di chiarire ulteriormente nel corso della presentazione dell'opera ai lettori.

Il maggiore problema che Casaregi si pone e che deve risolvere con la sua spiegazione è quello di fare meglio conoscere, circolare ed applicare questo testo. Egli ritiene necessaria una « chiara e puntuale non meno che succinta spiegazione del *Consolato* », e il risultato finale del lavoro del giurista genovese è un'operazione letteraria abbastanza singolare, quasi una traduzione della versione italiana dello stesso, condotta secondo tali criteri. In primo luogo una versione che, sia « chiara »:

« ... Sempre che alcun Capitolo si troverà spiegato in più brevi, e sugose parole, non spetti chi legge, essersi lasciata, per quanto almeno si è potuto scorgere, veruna cosa necessaria, ma creda che ciò fatto si sia, risecando solo quel che si è creduto soverchio, a puro riguardo di minorargli la noia, e fargli godere con più speditezza quello stesso vantaggio di cognizioni, che dopo anche molto dispendio di reiterate specolazioni penato avrebbe per avventura da per se a ricavare »²⁶.

Il testo che circolava, risalente a tre secoli prima, conteneva oscurità di senso e spesso anche di logica e Casaregi provvede a trasportare il tutto in un linguaggio molto piano. Il risultato da ottenere richiama ancora una delle urgenze riformatrici del periodo cioè la « speditezza » e non è neppure da sottovalutare, nella stessa direzione interpretativa, l'intervento sulla parte di ogni singolo testo ritenuta « soverchia ».

Il secondo obiettivo che il giurista persegue è quello di una versione « puntuale », da intendersi, credo, come fedeltà al testo:

« ... E qui ingenuamente confesso, che non poco lume a me pure ha recato per lo stralciamento, e la dilucidazione di simili passi l'attenta lettura, e il confronto via via minutamente fatto di più Consolati di varie lingue, e singolarmente del Franzese, e dello Spagnuolo, col nostro Italiano riscontrandoli sempre, e con accurato studio insieme conciliandoli, per trarre da tutti la più propria, e più convenevole intelligenza, che per me si è saputo. E non solo da questi, ma da altri libri ancora, che trattano di navigazione, si è procurato di cavare la dichiarazione di tutti que' termini, e forme di dire marinareschi, di cui il Consolato si è pieno, ponendola a' debiti luoghi »²⁷.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ *Ibidem*.

L'affermazione di Casaregi di avere per le mani traduzioni del *Consolato* anche in spagnolo e in francese²⁸ non ha trovato concorde Pardessus il quale, dopo aver negato che questo fosse originariamente scritto in lingua italiana, contesta che l'opera di Cleirac, frequentemente citata da Casaregi nella sua spiegazione, sia derivata da una traduzione francese²⁹.

Per Casaregi, infine, l'ultimo proposito è di mettere in campo una versione «succinta», che egli ottiene con l'omissione dei brani che non hanno carattere dispositivo, ma semplicemente esplicativo e discorsivo³⁰, proponendo anch'egli la sua opinione su un aspetto spesso storiograficamente controverso del testo marittimo catalano:

«... Finalmente sappia il Lettore, che il Consolato del mare consiste solamente in dugento novantaquattro Capitoli, che per l'appunto son que' medesimi, che qui vengono da me spiegati, e che, come dianzi si disse, quai leggi universali, accettati furono comunemente, poiché gli altri che a i suddetti vanno congiunti, non sono che disposizioni particolari di Barcellona, fatte ne' tempi appresso, le quali sendo stampate tutte in un libro, han data occasione a molti di crederle per una continuazione del Consolato del mare ».

In questa occasione egli ripropone l'opinione³¹, già espressa nei *Discursus* in contrasto con l'indirizzo della Rota romana, che il *Consolato* sia formato solo di 294 capitoli, a cui sono state aggiunte norme locali di Barcellona, che possono citarsi come *auctoritates* senza avere peraltro valore universale³².

²⁸ *Ibidem*, p. 106. Si veda A. IGLESIA FERREIRÓS, *Il Libro del Consolato del Mare* cit., p. 83 e sgg.

²⁹ J.M. PARDESSUS, *Collection* cit., pp. 16-17.

³⁰ *Il Consolato del Mare colla spiegazione di Giuseppe Maria Casaregi* cit., p. 106.

³¹ *Ibidem*. Si veda A. IGLESIA FERREIRÓS, *Il Libro del Consolato del Mare* cit., p. 111.

³² J.L.M. DE CASAREGIS, *Discursus legales* cit., *disc. IV*, p. 15: «dictus Consolatus, uti leges particulares Civitatis Barcinonensis, non sunt attendendae in aliis Mundi emporiis, nisi eas de consuetudine receptas fuisse probatum fuerit ... licet alias cum aequivoco eadem Rota Romana pluries crediderit dictum Consulatatum Barcinonae esse in omnibus mundi partibus attendendum, ac observandum ... et quidem hic error in Rota processit, ex eo quod dictus Consolatus impressus fuit penes generalem Maris Consulatatum consistentem in capitulis 294. ubique locorum receptum, et a natione nostra Genuensi anno 1186 ... » (le stesse osservazioni ricorrono *Ibidem*, pp. 21-22). Al proposito, v. G. CASSANDRO, *Genesi e svolgimento storico del contratto di assicurazione*, in ID., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Napoli 1974 (articolo apparso in *Enciclopedia del diritto*, III, Milano 1958, pp. 420-427), p. 251; E. SPAGNESI, *Aspetti dell'assicurazione medievale*, in *L'assicurazione in Italia fino all'Unità - Saggi storici in onore di Eugenio Artom*, Milano 1975, pp. 102-110.

Come ha giustamente rilevato Iglesia Ferreiròs

«I distinti significati del termine “Libro del Consolato” giustificano i contenuti differenti: mentre si cerca di eliminare dal libro il diritto strettamente legato al Consolato di Barcellona, si ritiene che anche le “Ordinacions” facciano parte di questo diritto. Si giustifica pertanto che Casaregis critichi la Rota, quando questa, considerando i capitoli del “Consolato dei Consoli” di Barcellona e ritenendo che essi si debbano identificare con le Ordinanze del 1483 sulle assicurazioni, pensa erroneamente che quei Capitoli dovessero essere seguiti dappertutto, mentre come leggi particolari della città di Barcellona non sono da seguire in altre parti, tranne che non siano state accettate per consuetudine. L'errore nacque perché il “Consolato” era stato pubblicato insieme con il “Consolato generale del Mar”, formato da 294 capitoli, che era stato ricevuto dovunque, e dai genovesi fin dall'anno 1186. Perciò Casaregis, quando procede all'illustrazione del “Consolato del mare”, chiarisce che il Consolato del mare consiste solamente in dugento novantaquattro Capitoli, che per l'appunto son que' medesimi, che qui vengono da me spiegati, e che, come dianzi si disse, quai leggi universali, accettati furono comunemente, poiché gli altri che ai suddetti vanno congiunti, non sono che disposizioni particolari di Barcellona, fatte ne' tempi appresso, le quali sendo stampate tutte in un libro, han data occasione a molti di crederle per una continuazione del Consolato del mare. Questi 294 capitoli sono in definitiva nn. 1-297: vale quanto dire che le “Ordinacions” si considerano estranee al “Consolato del mare”. Pertanto, al momento di dar conto dei capitoli, Casaregis rinuncia, in pratica, a spiegare i capitoli degli stili (=“Orde”), perché “questi non appartengono se non a' riti, et ordini giudiciarj de' Consoli del Mare di Valenza” »³³.

Vorrei proporre, a questo punto, alcune considerazioni sulle fonti dottrinali usate da Casaregi e che compaiono come note nella sua spiegazione. Si è già detto di Casaregi aggiornato utilizzatore e divulgatore di dottrine elaborate in altre parti d'Europa, soprattutto autori olandesi e tedeschi appaiono frequentemente citati nelle note apposte alla spiegazione, ma i debiti maggiori sembrano provenire dalle consuetudini marittime francesi e dall'opera del genovese Carlo Targa³⁴. Questo giurista seicentesco considerato *peritissimus* nei problemi marittimistici è stato il primo ad operare frequenti e quasi sistematici confronti tra le prassi marittime italiane, e genovesi

³³ A. IGLESIA FERREIRÓS, *Il Libro del Consolato del Mare* cit., pp. 110 e 111.

³⁴ Anche Targa, come Casaregi, è stato oggetto di un positivo giudizio da parte del giurista napoletano Michele de Jorio (C.M. MOSCHETTI, *Codice marittimo* cit., p. 450): «Targa Dottor Genovese, ha stese le sue Ponderazioni marittime. Queste sono un buon corpo formato di Giurisprudenza Navale. Vi si leggono le formole de' contratti, la maniera come si tessono i giudizi, gli obblighi delle persone, i sinistri avvenimenti, ed il più essenziale, che occorre in tali controversie. La lettura è utile assai, e chi vuol professare questa Giurisprudenza, non dispensarsene ». Su Targa v. M.G. MERELLO ALTEA, *Carlo Targa giurista genovese* cit.

in particolare, ed i capitoli del *Consolato del mare*. Non so se sia proprio paradossale asserire che la ‘Spiegazione’ di Casaregi sia un recupero completo e sistematico, quasi un riordinamento, del pensiero di Targa in proposito. Una piccola traccia in questa direzione interpretativa proviene dalla circostanza che Casaregi riecheggi la terminologia usata da Targa:

« Si ha dunque da dire, che abbino qualche giurisdizione fra alcuna qualità di persone, ed in alcuna qualità di Cause ne’ Paesi dove risiedono, precedente, non da alcuna Legge scritta, nemmeno forse da instruzione che abbino dal Principe loro, ma da consuetudine; quale per capirla conviene che ricerchiamo l’origine di essi. Questa viene dal generale Consolato del Mare, composto d’ordine degli antichi Re d’Aragona, ed abbracciato da tutti li Popoli Cristiani contrattanti in pratiche marittime, affine che tutti si regolassero in queste contrattazioni ad un modo, perché, se in una parte si operasse diversamente dall’altra, si scompiglierebbe tutta la contrattazione, che sebbene la Legge comune ha provvisto a sufficienza in simili contrattazioni, però al tempo, che si formò questo Consolato era sepolta, e dalla Nazione nostra fu accettato, ed approvato l’anno 1186: e così viene ora ad essere Legge comune »³⁵.

Sono evidentemente idee che circolano: anche un altro giurista esperto di diritto commerciale, Francesco Rocco, trattando di assicurazioni, riporta gli stessi concetti ma li rafforza attraverso l’espressione *stylus Consulatus*, che è, insieme, una espressione lessicale ma anche il richiamo di un complesso e tradizionale mondo concettuale:

« Iudicandum est in istis materijs assecurationis, & navium, secundum leges maritimas ... Et maris consuetudines sunt seruandae ... Item stylus Consulatus seruandus est in assecurationibus ... et ibi additio allegat librum consulatus maris impressum Barcinonae in anno 1592, in quo omnia ad huiusmodi quaestiones ... inveniuntur, & secundum eum solent quaestiones praedictae terminari, et propterea hic sunt notanda capitula dicti consulatus maris, quae frequentius accidunt ... »³⁶.

Dopo tanti anni e molta storiografia, soprattutto spagnola, in proposito, il *Libro del Consolato del mare* è certo protagonista di ricostruzioni che spesso tendono ad utilizzarlo per fini di ideologie finalizzate a riproporre evoluzioni giuridiche senza soluzione di continuità tra passato e presente. Occorre al contrario recuperare e correttamente valorizzare le scansioni

³⁵ C. TARGA, *Ponderazioni sopra le contrattazioni marittime*, Genova, 1787 (rist. Torino 1972), p. 223.

³⁶ F. ROCCO, *Responsorum legalium cum decisionibus centuria secunda ac mercatorum notabilia*, Neapoli 1655, p. 415.

cronologiche e le mutazioni tecniche e contenutistiche. Solo in questa ottica si può spiegare la fortuna della ‘Spiegazione’ (ormai il *Consolato* sarà stampato con questa integrazione), pur considerando i limiti dell’intervento del Casaregi: è una ulteriore riprova della sua sensibilità e del suo atteggiamento di disponibilità quasi didattica nei confronti della pratica e dei suoi problemi. È un’operazione modesta che sfiora, nella spiegazione di alcuni capitoli, la banalità, ma che pone nelle mani degli operatori del diritto, anch’essi modesti nella media, uno strumento finalmente chiaro³⁷.

Una ultima osservazione per concludere e per rilevare che nella *republica iuristarum* oggi più che mai una grande e quasi naturale circolazione di testi e di idee, il diritto marittimo reclama una posizione di particolare rilievo per le specificità applicative e mimetiche dei suoi modelli normativi e, in questo senso, le vicende del *Consolato del mare* e della spiegazione di Casaregi propongono ancora interessanti spunti di riflessione. Credo che questa fosse la speranza dell’autore che, significativamente chiudeva con queste parole la sua *Dichiarazione necessaria dell’opera a chiunque legge*:

« Di tanto ho stimato dover io fare avvertito chiunque a questo lavoro volgerà cortese lo sguardo, rimettendo il di più al discreto giudizio di lui, e pregandolo a voler riconoscere in me, se non altro, un vementissimo desiderio di agevolare altrui lo studio, e la cognizione delle mercantesche materie, quanto universali, e necessarie, altrettanto, a dir vero, ne’ nostri paesi, o molto ignorate, o poco discusse, e con equivoci spesse volte dal mal uso introdotti, confusamente trattate »³⁸.

³⁷ Sulla completa riuscita dell’operazione di spiegazione ha qualche riserva, che a me pare eccessiva e forse dettata da una vena di nazionalismo, J.M. PARDESSUS, *Collection* cit., p. 41.

³⁸ *Il Consolato del Mare colla spiegazione di Giuseppe Maria Casaregi* cit., p. 98.

INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

Diritto canonico medievale

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>‘Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae’</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709

Scienza e pratica commerciale e marittima

Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere	» 751
Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, appunti per una biografia	» 785
L’Italia e le assicurazioni nel secolo XIX	» 827
Le assicurazioni marittime	» 869
Banchieri e falliti nelle ‘Decisiones de mercatura’ della Rota Civile di Genova	» 883
Courts and Commercial Law at the Beginning of the Modern Age	» 903
The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVI th Century: The “Decisiones de Mercatura” Concerning Insurance	» 915

Guerra commerciale e discriminazione religiosa in alcune sentenze in tema di pirateria (secoli XVII-XVIII)	pag. 933
Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno	» 945
I banchieri nel diritto genovese e nella scienza giuridica tra Medioevo ed Età Moderna	» 971
Un trattatello sui mercanti di Baldo Degli Ubaldi	» 987
Imprenditori e impresa alle origini della scienza del diritto commerciale	» 1005
Alle origini delle società mutue	» 1013
Banchieri e mercanti: modelli di classificazione nella dottrina giuridica genovese	» 1033
Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i <i>consilia</i> di Bartolomeo Bosco	» 1047
Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali a Genova nel Medioevo	» 1067
Derecho mercantil y tradición romanística entre Medioevo y Edad Moderna. Ejemplos y consideraciones	» 1081
Statuti, diritto comune e processo mercantile	» 1103
Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo	» 1117
La storiografia del diritto marittimo	» 1131
Lo statuto albertino in Liguria: le lezioni di diritto costituzionale di Ludovico Casanova	» 1143
Assicurazione e finzione	» 1167
La giustizia mercantile	» 1173

Il viaggio oltremare nel diritto tra Medioevo ed Età moderna	pag. 1191
Il diritto dei banchieri nella Genova medioevale e moderna	» 1199
Genoese Civil <i>Rota</i> and mercantile customary law	» 1211
Le regole marittime del Mediterraneo tra consuetudini e statuti	» 1231
Note per una storia dell'assicurazione in Italia	» 1245
La <i>Spiegazione</i> del Consolato del mare di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	» 1257
Aspetti del diritto marittimo in epoca colombiana secondo le fonti liguri	» 1273
Brevi note dottrinali e giurisprudenziali in tema di naufragio	» 1277
Il diritto portuale di Castelgenovese: spunti di comparazione	» 1283
I fondamenti scientifici del diritto di assicurazione	» 1293
Il viaggio per mare. Spunti di diritto medievale e moderno	» 1307
Il diritto dei mercanti e la dottrina giuridica in età moderna. Considerazioni comparative tra Benvenuto Stracca e Gerard Malynes	» 1315
Brevi note storiche sul fallimento	» 1327
Dai tribunali di mercanzia alle Camere di commercio	» 1337
Riflessioni della scienza commercialistica sul fallimento tra Medioevo ed Età Moderna	» 1349

Avvocatura e notariato

La ristampa di una “prattica” notarile seicentesca	» 1361
Il notaio nella storia giuridica genovese	» 1377

Scienza giuridica e notariato italiano tra medioevo ed età moderna	pag. 1391
A proposito di alcuni recenti contributi alla storia del notariato in Europa	» 1401
La professione e la cultura del notaio parmense	» 1409
Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino	» 1417
A proposito di una storia del notariato francese	» 1427
Tra difesa e consulenza: tipologie professionali degli avvocati nelle società di Antico Regime	» 1431
Fides e bona fides: spunti dalla scienza e dalla pratica giuridica medievale	» 1441
Martino da Fano e lo sviluppo del diritto notarile	» 1455
Il notaio e la città	» 1465
La <i>redemptio captivorum</i> : spunti dalla scienza giuridica medievale e moderna	» 1469
Bibliografia degli scritti di Vito Piergiovanni	» 1479



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo